

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Contratto per l'acquisizione, tramite procedura in ASP, di servizi di Supporto su tecnologia "Microsoft Unified Support", essenziali all'operatività dell'AgiD e che non è possibile acquisire nell'ambito dell'adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 8" Lotto 1 - ID 2615, ai sensi dell'art. 50, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

INDICE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO. IMPORTO. DURATA.....	3
ART.2 ESATTO ADEMPIMENTO.....	3
ART. 3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	3
ART.4 PENALI E RISOLUZIONE	3
ART.5 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	4
ART.6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	5
ART.7 RISERVATEZZA	6
ART.8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	6
ART.9 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	6
ART.10 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	6
ART.11 FORO COMPETENTE.....	7
ALLEGATO: SPECIFICHE DI DETTAGLIO DEI SERVIZI RICHIESTI	8

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Contratto per l'acquisizione, tramite procedura in ASP, di servizi di Supporto su tecnologia "Microsoft Unified Support", essenziali all'operatività dell'AgID e che non è possibile acquisire nell'ambito dell'adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 8" Lotto 1 - ID 2615 (CIG master: 97431204F9),

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale (**AgID**), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "AgID" o "Agenzia"),

E

l'OE Microsoft S.r.l., P.IVA. e C.F. 0810671015

PREMESSO che:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sostiene, tra i propri obiettivi, la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese; collabora, inoltre, con le istituzioni e gli organismi europei promuovendo la diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della PA.
- AgID è il soggetto istituzionale che ha il compito di coordinare, insieme ai soggetti aggregatori (PAC e PAL), il processo di attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026.
- L'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di garantire la continuità del tenant Microsoft-AgID e la fornitura delle licenze e servizi Microsoft, essenziali all'operatività degli Uffici interni, si avvale, come soluzione di Content Services Platform (CSP), della suite Office 365 in cloud, utilizzata anche per l'amministrazione del dominio e dell'Active Directory, acquisite dalla Telecom Italia S.p.a. di Milano (Mi), Partita IVA 00488410010, aderendo alla Convenzione Consip, "Microsoft Enterprise Agreement 6" (Lotto 1 - ID 2187 CIG master 8335254532), tramite appositi ordinativi e, in linea con il contesto vigente, che impone di verificare in primis la fattibilità e convenienza di ricorrere a strumenti quadro della Consip, ha avviato quanto occorre per garantirsi le licenze MS essenziali per l'operatività degli Uffici dell'AgID, tramite adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 8" Lotto 1 - ID 2615 (CIG master: 97431204F9).
- Parallelamente l'AgID ha anche la necessità di acquisire, tramite piattaforma ASP, per dodici mesi, per l'importo di Euro 52.000,00 IVA esclusa, pari a Euro 63.440,00 IVA inclusa, servizi "Microsoft Unified Support" che non è possibile acquistare tramite la citata adesione a Convenzione, e che sono essenziali per affiancare e supportare l'utente nella risoluzione dei problemi fornendo un supporto proattivo per la risoluzione immediata delle criticità rilevate.
- Alla luce delle esigenze operative e del dimensionamento ipotizzato, si è deciso di procedere, tramite procedura ASP sulla piattaforma di procurement della Consip, all'acquisizione dei servizi "Microsoft Unified Support", che sono essenziali per affiancare e supportare l'utente nella risoluzione dei problemi fornendo un supporto proattivo per la risoluzione immediata delle criticità rilevate e che non è possibile acquisire nell'ambito dell'adesione alla Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 8" - Lotto 1 - ID 2615 (CIG master: 97431204F9), ricorrendo alla Microsoft S.r.l., P.IVA. e C.F. 08106710158, per 12 (dodici) mesi, per l'importo di Euro 52.000,00 IVA esclusa, pari a Euro 63.440,00 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 50, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, ricorrendo, per ragioni di economicità ed efficienza alla Microsoft S.r.l..
- E' stato acquisito il CIG.
- A seguito della procedura ASP è stata formulata l'offerta sulla piattaforma di procurement.
- A seguito della verifica positiva della documentazione presentata e del possesso dei requisiti dall'OE aggiudicatario ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si è proceduto al perfezionamento del contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. IMPORTO. DURATA.**

1. Alla luce del contesto sinteticamente richiamato anche in premessa e degli obiettivi da realizzare, l’AgID ha anche la necessità di garantirsi, per dodici mesi, per l’importo massimo di Euro 52.000,00 IVA esclusa, pari a Euro 63.440,00 IVA inclusa, servizi “Microsoft Unified Support” che non è possibile acquistare tramite adesione a Convenzione, e che sono essenziali per affiancare e supportare l’utente nella risoluzione dei problemi fornendo un supporto proattivo per la risoluzione immediata delle criticità rilevate, ai sensi dell’art. 50, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, ricorrendo, per ragioni di economicità ed efficienza alla Microsoft S.r.l..

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con l’importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

3. Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del servizio, entro i termini indicati dal RUP, il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi e svolgere le attività nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP.

4. Il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto, ad intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente, dalla comunicazione dell’Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

ART.2 ESATTO ADEMPIMENTO

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore ha prestato apposita garanzia, resa nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 36/2023 per garantire le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

ART. 3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice. L’infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART.4 PENALI E RISOLUZIONE

1. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell’erogazione dei servizi richiesti per assicurare tutti i servizi acquistati e previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto una penale di € 52,00 (euro cinquantadue) corrispondente all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA.

2. L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione delle penali.

4. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Fornitore per iscritto.

5. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6. Le penali verranno trattenute o sui corrispettivi dovuti oppure sulla garanzia definitiva.

7. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

8. Oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della Fornitore anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.



9. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della Fornitore anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.

10. Qualora nella vigenza del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva da AgID, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa dell'OE, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

11. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

12. Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, AgID ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- a. Frode nella esecuzione del contratto;
- b. Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- c. Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- d. Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. Inadempienza del Fornitore rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

13. In caso di risoluzione del contratto per fatto del Fornitore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata da AgID. Il Fornitore dovrà in ogni caso risarcire AgID per qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Fornitore medesimo per un importo massimo pari al valore del contratto, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.

14. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, AgID procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

ART.5 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP. L'importo sarà liquidato solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP, previa verifica di conformità positiva dell'attivazione dei servizi oggetto della presente procedura. All'avvio del contratto il RUP e il fornitore concorderanno con apposito verbale, le date di inizio effettivo dei servizi.

2. Il pagamento dell'importo è in ogni caso subordinato alla stipula del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La fattura potrà essere emessa solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP.

3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

4. Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente al *“Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)”*.



4. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, c. 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, - Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

7. Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F.: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 c. 2 del D.L. n. 66/2014 - L. 23 giugno 2014, n. 89);
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'esposizione in fattura delle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica quando vengano autorizzate fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti, diversamente quindi dal caso in cui il RUP proceda con un'unica ARE e fatturazione in unica soluzione).
- l'indicazione dello split payment.

Split payment: Come detto, AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)".

ART.6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "*Piano straordinario contro le mafie*". Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'operatore economico o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.7 RISERVATEZZA

L'operatore economico si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

In caso di informazioni riservate del Fornitore le obbligazioni stabilite nei precedenti commi si intendono reciproche.

ART.8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Operatore economico è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione del Contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni dell' *"Addendum per la Protezione dei Dati Personali dei prodotti e dei servizi Microsoft"* parte integrante del presente contratto e disponibile al link: <https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?lang=17>.

ART.9 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 (aggiornata con la DT DG 26 del 31 gennaio 2024) quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs.

n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3. L'operatore economico affidatario quale soggetto terzo è tenuto, nei rapporti con AgID, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART.10 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'operatore economico dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii., AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. L'operatore economico affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, adottato con la DT DG n. 28/2024 del 31 gennaio 2024; l' "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026, di cui alla DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024. L'aggiudicatario ha visionato i predetti documenti sul sito AgID.



3. L'operatore economico ha sottoscritto e si impegna a rispettare sia il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione alla piattaforma di procurement Consip, sia il Patto di integrità AgID.

ART.11 FORO COMPETENTE

Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto (per l'operatore economico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 Contesto tecnico, obiettivi attesi. oggetto, importo, durata, contenuti dell'affidamento;

Art.4 Penali e risoluzione;

Art.5 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi. termini e modalità di fatturazione e pagamento;

ART.8 Designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Ue) 2016/679.

Art.11 Foro competente.

(per l'operatore economico)

**ALLEGATO: SPECIFICHE DI DETTAGLIO DEI SERVIZI RICHIESTI**

AgID ha la necessità di servizi “Microsoft Unified Support”, essenziali per affiancare e supportare l’utente nella risoluzione dei problemi fornendo un supporto proattivo per la risoluzione immediata delle criticità rilevate e comprensivi:

- del servizio previsto nel pacchetto base, per garantire la continuità operativa e la gestione tempestiva dei problemi tecnici ed il supporto reattivo per la risoluzione dei problemi su prodotti o tecnologie Microsoft presenti nei sistemi informativi;
- del servizio previsto nel pacchetto di supporto proattivo ha lo scopo di individuare gli eventuali punti di criticità e la definizione delle strategie di ottimizzazione;
- di giornate custom di affiancamento con i Cloud Solution Architect di Microsoft per Azure IaaS (VM, AD on Cloud, Attività di migrazione, NTW etc.) e per supporto Security (Architect di security).

Al riguardo si precisa che deve essere garantito, nel rispetto delle indicazioni del RUP, almeno i servizi “Microsoft Unified Enterprise Support” che verranno erogati nell’ambito di questo contratto, schematicamente riepilogati nelle tabelle seguenti:

Unified Enterprise Support		
Quantità	Servizio	Tipo di Servizio
Included	Enterprise Advisory Support Hours As-needed	Advisory Services
Included	Enterprise Azure Problem Resolution Hours As-needed	Problem Resolution Support
Included	Enterprise On-demand Assessment	On-Demand Assessment
Included	Enterprise On-Demand Assessment - Setup and Config Service As-needed	On-Demand Assessment Remote
Included	Enterprise On-Demand Education	On-Demand Education
Included	Enterprise Online Support Portal	Administrative
Included	Enterprise Problem Resolution Hours As-needed	Problem Resolution Support
Included	Enterprise Reactive Support Management	Service Delivery Management
Included	Enterprise Service Delivery Management	Service Delivery Management
Included	Enterprise Webcasts As-Needed	Webcast
Included	Reactive Enabled Contacts	Problem Resolution Support

Giornate Custom		
Quantità	Servizio	Tipo di Servizio
100 hr	Enhanced Designated Engineering Modern Work	Designated Support Engineering
Included	Service Delivery Management Extended	Service Delivery Management
Quantità	Servizio	Tipo di Servizio

Unified Proactive Services Add on Unified Proactive Svcs Enterprise Modern Work - 2024-25		
Quantità	Servizio	Tipo di Servizio
Included	Service Delivery Management Extended	Service Delivery Management
1 ea	Microsoft 365 Foundations - Workload Security Assessment	Assessment